



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – (Legge 18.3.1968 n° 337 - art. 9).



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 20.12.2011



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del Regolamento
- Art. 3 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento
- Art. 4 - Elenco delle aree disponibili

CAPITOLO II – PARCHI DI DIVERTIMENTO

- Art. 5 Classificazione dei Parchi di divertimento
- Art. 6 Parchi di divertimento tradizionali:
- Art. 7 Parchi di divertimento con organizzatore:
- Art. 8 Complessi non costituenti parco di divertimenti:
- Art. 9 Criteri per l'assegnazione delle aree, per periodi non coincidenti con i parchi di divertimento.
- Art. 10 Divieto di compresenza di più parchi e/o complessi non costituenti parco.

CAPITOLO III Circhi equestri

- Art. 11 Concessione di area
- Art. 12 Installazione dell'attrazione e delle carovane

CAPITOLO IV Adempimenti

- Art. 13 Domande di partecipazione degli esercenti
- Art 14 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree
- Art. 15 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento
- Art. 16 - Rinunce, sostituzioni e cambi
- Art. 17 - Subentri
- Art. 18 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione
- Art. 19 - Rappresentanza
- Art. 20 - Concessioni a Società

CAPITOLO V Adempimenti

- Art. 21 – Concessione delle aree e Licenze di pubblica sicurezza
- Art. 22 - Deposito cauzionale
- Art. 23 - Prescrizioni per l'installazione
- Art. 24 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione.
- Art. 25 - Rappresentante del Parco
- Art. 26 - Sistemazione delle carovane
- Art. 27 - Revoche ed esclusioni
- Art. 28 - Responsabilità civile

CAPITOLO VI Sanzioni

- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 29 - Norme accessorie e finali



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 - disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

Art. 2 – Finalità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area per il posizionamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, perseguendo le seguenti finalità:

- a) – promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da più attrazioni diversificate.
- b) – salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
- c) – incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.

Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

Art. 3 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- **Attività di spettacolo viaggiante:** attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne definisce anche le particolarità tecnico costruttive, caratteristiche funzionali e denominazione, ai sensi dell'art. 4 Legge 18/03/1968 n. 337;
- **Attrazione:** singola attività dello spettacolo viaggiante, distinta in Piccola- Media e Grande - compresa nella Sez. I dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337.
- **Attività esistente:** attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sez. I del suddetto elenco ministeriale e posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del D.M. 18 Maggio 2007 (12 Dicembre 2007) recante "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*"
- **circhi equestri** i locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici, compresa nella Sez. IV del suddetto elenco ministeriale.
- **Parchi di divertimento:** complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Sono considerate attività complementari ai parchi: i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento che saranno inseriti in apposita graduatoria di presenza nel parco, purchè in regola con le autorizzazioni amministrative per vendita e/o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4 - Elenco delle aree disponibili

L'area che il Comune mette a disposizione per l'installazione di circhi, attrazioni dello spettacolo e parchi di divertimento – come richiesto dall'art. 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968 è **l'area adiacente a Via Cifilanico**, identificata al **Fg.7 .P.lle 1716 e 1519 N.C.T. – ALLEGATO N.1 -**

La stessa area potrà altresì essere utilizzata anche per manifestazioni di pubblico spettacolo ed eventi culturali e ricreativi di vario genere, nei periodi in cui l'area non è occupata da circhi o spettacoli viaggianti.

CAPITOLO II – PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 5 Classificazione dei Parchi di divertimento

I parchi di divertimento sono classificati - in base al numero delle attrazioni di cui sono costituiti - nelle seguenti tre categorie:

- a) - **parchi di prima categoria**, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) - **parchi di seconda categoria**, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) - **parchi di terza categoria**, costituiti da un numero di attrazioni compreso **fra le sei e le quattordici**, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie.

Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

I parchi di divertimento, inoltre, - in base al periodo di installazione – si distinguono in:

1. **parchi di divertimento tradizionali**
2. **parchi di divertimento con organizzatore**
3. **complessi non costituenti parchi di divertimento**



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate alla Polizia Municipale, che si potrà avvalere della collaborazione della Commissione di Parco, ove prevista, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.

Art. 6 Parchi di divertimento tradizionali:

Sono parchi di divertimento tradizionali quelli che vengono allestiti tutti gli anni nella stessa località, in concomitanza di festività, feste patronali, manifestazioni, ecc.

Il parco tradizionale disciplinato dal presente regolamento è il seguente:

- Parco di divertimento allestito in occasione della "Festa di San Cesidio" nell'area appositamente destinata e meglio specificata nell'art. 5.

Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Parco di divertimento allestito in occasione della "Festa di San Cesidio" nella suddetta Area, potrà contenere un numero massimo di attrazioni, distinto come segue, in base alla categoria di appartenenza:

GRANDI ATTRAZIONI	massimo n. 4
MEDIE ATTRAZIONI	massimo n. 10
PICCOLE ATTRAZIONI	massimo n. 15
TIRI e ROTONDE	massimo n. 4

Nel parco di divertimento potranno essere riservate delle aree per le attività complementari al parco, di cui all'art. 3 comma 2, ed altre aree per gli artisti di strada, per i piccoli punti di spettacolo rappresentativo, sempreché non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento del parco stesso.

Art. 7 Parchi di divertimento con organizzatore:

Al di fuori delle tradizionali manifestazioni, gli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, mediante un loro rappresentante, ove previsto, possono richiedere la concessione dell'area individuata a tal fine nell'art. 4 del presente Regolamento, per la formazione di un Parco di divertimenti, presentando "l'organico del parco" e l'elenco delle ditte partecipanti.

Al parco così costituito, sia l'esercente organizzatore, che le imprese partecipanti, dovranno attenersi alle disposizioni indicate nella licenza di esercizio del parco e alle norme del presente Regolamento.

Art. 8 Complessi non costituenti parco di divertimenti:

Per le singole piccole attrazioni o per i piccoli complessi con meno di 6 piccole attrazioni, non costituenti parco di divertimento, possono essere date dall'Amministrazione - previo parere favorevole dei Responsabili dei competenti Settori di Polizia Municipale e dell'Ufficio tecnico comunale – concessioni, eventualmente rinnovabili, per l'installazione nei parchi urbani, nelle zone



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

a verde ed in altre aree ritenute idonee, per periodi non coincidenti con quelli del parco di divertimento tradizionale.

La concessione dell'area per detti complessi o per le singole attrazioni, può essere rilasciata durante il periodo estivo per un massimo di giorni 60, e per il periodo delle festività pasquali per un massimo di giorni venti.

Art. 9 Criteri per l'assegnazione delle aree, per periodi non coincidenti con i parchi di divertimento.

Nel caso di domande concernenti il medesimo periodo, l'area viene assegnata in base all'anzianità di presenza sul nostro territorio con la stessa attrazione.

Le disposizioni riguardanti i parchi di divertimento, di cui al presente Regolamento, si applicano anche per i complessi non costituenti parco.

Art. 10 Divieto di presenza di più parchi e/o complessi non costituenti parco.

Contestualmente allo svolgimento dei parchi di divertimento, non possono essere rilasciate, in tutto il territorio comunale, altre concessioni per l'installazione di attrazioni di qualsiasi genere.

Il divieto di installazione di attrazioni di cui al precedente comma, è esteso anche alle aree private ricadenti nel centro abitato.

Sono fatte salve solo le concessioni rilasciate a tempo indeterminato.

Possono essere, invece, rilasciate autorizzazioni all'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante in aree private, per i restanti periodo dell'anno.

CAPITOLO III Circhi equestri

Art. 11 Concessione di area

Le domande sono presentate in conformità a quanto previsto nel Capitolo IV del presente Regolamento.

Le installazioni sono consentite solo ed esclusivamente nei periodi non coincidenti con i parchi di divertimento tradizionali.

Nel caso di presentazione di più richieste relative allo stesso periodo, varrà il criterio di priorità nella presentazione delle domande e, in caso di parità di data, si procederà a sorteggio.

Fra una concessione di area per l'installazione di un circo e l'altra, deve intercorrere un periodo di tempo di almeno due mesi.



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

Art. 12 Installazione dell'attrazione e delle carovane

Le carovane e le attrezzature annesse ai circhi debbono essere sistemate nella stessa area concessa per le attrazioni, in maniera tale da non costituire intralcio per la circolazione né per le attività che ivi si svolgono.

Debbono, inoltre, essere osservate le norme relative alla raccolta rifiuti, scarichi fognari e i Regolamenti comunali vigenti in materia.

CAPITOLO IV Adempimenti

Art. 13 Domande di partecipazione degli esercenti

Chi intende partecipare ai parchi di divertimento ovvero intende installare un circo ovvero una singola attrazione dello spettacolo viaggiante o un complesso non costituente parco di divertimento, deve presentare una domanda scritta all'Ente – Ufficio Polizia Municipale - almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione, sulla base del modello di domanda predisposto dall'Ente ed allegato al presente Regolamento (Allegato n. 2).

Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro postale.

Decorso il termine previsto per lo smontaggio, e specificato nella Licenza di P.S. per l'esercizio dell'attività, l'area deve essere liberata sia dalle attrazioni che dai caravan e dagli automezzi adibiti al trasporto e quanto altro formi oggetto della concessione, salvo autorizzazione ad eventuali proroghe che possono essere concesse, su istanza motivata degli interessati.

Art 14 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

Gli esercenti che presentano istanza per installare le loro attrazioni sulle aree comunali, vengono iscritti in graduatorie di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a), b), c) e d), dell'art.15, del presente Regolamento.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

A tal fine, l'esercente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'anzianità di appartenenza alla categoria.

Art. 15 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

Il Responsabile del competente Servizio di Polizia municipale, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco, predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione
punti 10 per ogni anno
- b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione
punti 0,50 per ogni anno
l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;
- c) anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze di esercizio
punti 0,10 per ogni anno
- d) anzianità di esercizio con la medesima attrazione
punti 0,40 per ogni anno

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq.3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a), ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco.

I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere documentati con dichiarazione delle Organizzazioni di categoria per le imprese associate, o da autocertificazione.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

Periodo antecedente valutabile: anni 10.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale.

Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria di parco. Per settore si intende quelle attrazioni che fra loro hanno caratteristiche strutturali e occupazione suolo simili.

Le graduatorie così formulate hanno validità annuale.

Art. 16 - Rinunce, sostituzioni e cambi

Per sostituzione si intende: sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende: cambiare la tipologia di attrazione.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 8, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo;

qualora, l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 8.

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione.

Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 15.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione: non comporta perdita di punteggio, mentre se eccedente le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto a) dell'art. 8, sarà ridotto di 15 punti.

Il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 15 rimane invariato se l'attrazione per la quale si richiede la sostituzione o il cambio è di diverso tipo da quelle esistenti nel parco divertimenti; se di uguale tipo di quelle già esistenti nel parco, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 15, sarà ridotto 25 punti. Saranno comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.

Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.

Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiarerà di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di denunciati atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione, verrà congelato per tutto il periodo della manifestazione.

Inoltre non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o simili a quella in questione.

Art. 17 - Subentri

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art. 15, sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.

Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) art. 15.

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) – art. 15) maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e atto notarile o scrittura privata attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

La sommatoria dei punteggi: anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di categoria e di esercizio di attrazione maturate dal subentrante, non potrà comunque superare il punteggio totale maturato precedentemente dalla ditta venditrice.

Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevataro, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, di cui al punto a) dell'art. 8 e non saranno acquisiti i punteggi precedenti relativi all'eventuale ditta individuale trasformatasi successivamente in società, fermo il disposto degli articoli precedenti.

Art. 18 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni *sub concessione*, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Peraltro sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 19 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente.

Lo stesso, tuttavia potrà farsi coadiuvare, nella conduzione, da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, appositamente delegato per la conduzione.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio,



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi.

Art. 20 - Concessioni a Società

La richiesta di concessione da parte di una Società, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia.

In caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce solo il punteggio del legale rappresentante relativo al punto a) dell'art. 15.

Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b), c) e d) dell'art. 8.

La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della Società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla Società.

Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 15, è riconosciuto all'ex socio che esibisca copia di atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex Società.

Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Il socio rilevatorio non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per i due anni successivi.

CAPITOLOV Adempimenti

Art. 21 – Concessione delle aree e Licenze di pubblica sicurezza

La concessione delle aree per le singole attrazioni, per i parchi di divertimento, i per i circhi equestri e gli atti autorizzatori conseguenti, sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti

La competenza per la concessione delle aree per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante e per il rilascio delle relative autorizzazioni è attribuita al Responsabile della Polizia Municipale, il quale, ricevuta l'istanza, previa istruttoria, predispone la graduatoria, convoca la Commissione Comunale di vigilanza pubblico spettacolo per le verifiche di competenza e solo previo esito favorevole del collaudo e verificata la completezza della documentazione, rilascia apposita Licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività.

Per ogni specifico parco divertimenti il Responsabile del competente Servizio, d'intesa con la Commissione di Parco o, in mancanza, con gli esercenti abituali concessionari, determinerà – tenendo conto della consuetudine - le date in cui convocare la Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico spettacolo, istituita nel Comune ai sensi dell'art. 141- 141 bis, per il collaudo di cui



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (da ora in poi chiamato TULPS) secondo il quale:

“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.”

Tra una manifestazione di parco di divertimento e la successiva deve intercorrere un periodo non inferiore a 150 giorni.

Art. 22 - Deposito cauzionale

1. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento di una cauzione in denaro a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'area durante il periodo di occupazione.

2. La cauzione è quantificata ai sensi del presente regolamento ed incamerata dagli agenti di P.M. che rilasciano ricevuta su carta intestata dell'Ente. Viene restituita dagli stessi agenti di P.M. dopo aver verificato che l'area liberata dai concessionari si trovi nelle stesse condizioni precedenti l'occupazione.

3. La cauzione dovuta è così quantificata:

€250 per le attività circensi

€150 per le grandi attrazioni

€100 per le medie attrazioni

€50 per le piccole attrazioni

è dovuto altresì il versamento di una maggiorazione di €25 ad attrazione nel caso l'esercente sia autorizzato ad installare più attrazioni.

Art. 23 - Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo dichiarazione per il corretto montaggio delle attrazioni.

b) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;

c) iniziare l'attività alla data prevista;

d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo indicato nella Licenza di P.S. rilasciata.

e) esercitare l'attività di pubblico spettacolo fino alla data indicata nella Licenza, salvo proroghe che vanno appositamente autorizzate.

f) è consentito l'uso degli apparecchi di diffusione sonora, nei limiti previsti dalla legge ed entro i limiti orari indicati nella Licenza di P.S..

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta.



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

In caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi.

In caso di inottemperanza alle disposizioni impartite all'operatore e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

Art. 24 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione.

Per l'occupazione del suolo comunale, in base all'art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, con la quale viene riconosciuta la funzione sociale all'attività dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe previste dall'art. 63 - lettera c) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, con coefficiente moltiplicatore dello 0,10 e con gli abbattimenti tariffari deliberati per altre attività a carattere ricorrente. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni e attrezzature per l'attività dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. Sarà escluso qualsiasi aumento in occasione di Fiere, Mercati, Festeggiamenti Patronali, ecc.

Dell'avvenuto pagamento della tariffa, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o singole soluzioni.

I concessionari dovranno, inoltre, corrispondere alle spese relative ai costi di attivazione dei servizi occorrenti all'esercizio della manifestazione nonché alle spese relative al collaudo predisposto dalla Commissione Comunale di Vigilanza di pubblico Spettacolo, per le quali tariffe si rimanda al vigente Regolamento Comunale vigente in materia.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e delle spese relative all'esercizio della manifestazione, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni e potrà essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito.

Art. 25 - Rappresentante del Parco

La gestione dei rapporti fra gli esercenti del parco e il competente Ufficio di P.M., potrebbe essere affidata ad un rappresentante indicato dai partecipanti al parco stesso.

Il rappresentante del parco presenta la domanda per l'agibilità temporanea dei luoghi per spettacoli o trattenimenti pubblici, ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche per conto degli altri esercenti lo spettacolo viaggiante che congiuntamente formano il parco divertimenti.

La domanda, oltre le generalità ed il codice fiscale del richiedente, deve contenere:

- il recapito telefonico del rappresentante;
- il periodo di permanenza;



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

- l'elenco delle singole attrazioni con gli estremi delle licenze di ciascun partecipante al parco, rilasciate dal Comune di residenza;
- l'indicazione delle capienza massima del numero delle persone, compresi gli addetti, all'interno del parco;
- la dichiarazione relativa all'adempimento dell'istruzione obbligatoria dei figli;
- la dichiarazione antimafia resa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

E' fatta salva la competenza della commissione comunale di vigilanza per i parchi di divertimento e per le attrezzature meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazione fisiche degli spettatori o del pubblico, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni.

Art. 26 - Sistemazione delle carovane

Prima di collocare le attrazioni ed i mezzi al seguito, ogni esercente deve fornire l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori.

E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, caravan od analoghi veicoli pertinenti a persone estranee al parco stesso.

Le *roulottes*, camper, carovane e carri attrezzati al seguito dei titolari della concessione, dovranno essere sistemati nella stessa area concessa per le attrazioni, in maniera tale da non costituire intralcio per la circolazione, né per le attività che ivi si svolgono.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 27 - Revoche ed esclusioni

L' inadempienza alle norme del presente Regolamento se non espressamente previste, comporterà, in ogni caso, una riduzione di punti 30 di cui alla lettera a) dell'art. 8.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze la Civica Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 28 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

POLIZIA MUNICIPALE

responsabilità civile verso i terzi.

CAPITOLO VI Sanzioni

Art. 29 - Sanzioni

Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui al presente regolamento e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al comune.

Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge e l'applicazione delle norme speciali e di quelle dei regolamenti comunali in materia di concessione spazi ed aree pubbliche, polizia urbana e raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 (*duecento euro*) ad € 600,00 (*seicento euro*).

In caso di recidiva (seconda violazione) si applicherà, come sanzione accessoria, l'esclusione per un anno da qualsiasi installazione sul territorio comunale

Il mancato sgombero delle aree con le attrazioni e mezzi al seguito, nei termini stabiliti, comporta sempre, oltre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, l'incameramento della cauzione.

Art. 29 - Norme accessorie e finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché i vigenti Regolamenti comunali.

Il presente abroga e sostituisce il precedente Regolamento vigente in materia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17/06/2011.

Spett.Le COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di TRASACCO (AQ)

	RICHIESTA DI INSTALLAZIONE di ATTRAZIONE dello SPETTACOLO VIAGGIANTE	Data di Protocollo (avvio del procedimento) _____
--	---	--

RICHIESTA di PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
denominata “ _____ ” per l’anno _____

Richiedente

Sig. _____ nato a _____ il _____

residente in _____ (Prov. _____) Via _____ n. _____

nella qualità di: titolare legale rappresentante delegato

dell’omonima ditta individuale o Soc. _____

C.A.P. _____ , tel. _____ C.F. _____

iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A di _____ al N. _____ in data _____

in possesso di **LICENZA PERMANENTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**
 rilasciata dal **COMUNE DI** _____ in data _____

		Num. Codice identificativo (D.M. 18/05/2007)
Tipo di Attrazione di Spettacolo Viaggiante	1 <input type="checkbox"/> _____	N. _____
	2 <input type="checkbox"/> _____	N. _____
	3 <input type="checkbox"/> _____	N. _____
	4 <input type="checkbox"/> _____	N. _____
	5 <input type="checkbox"/> _____	N. _____
	6 <input type="checkbox"/> _____	N. _____

7	<input type="checkbox"/>	_____	N. _____
8	<input type="checkbox"/>	_____	N. _____
9	<input type="checkbox"/>	_____	N. _____
10	<input type="checkbox"/>	_____	N. _____

**A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO RILASCI A LE SEGUENTI
D I C H I A R A Z I O N I**

D I C H I A R O di aver preso conoscenza del *Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante* vigente nel Comune di Trasacco, approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____ e di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute;

D I C H I A R O di essere in possesso del COLLAUDO STATICO relativo all' ATTRAZIONE n° _____ effettuato da _____ in data _____ e VALEVOLE FINO AL _____.

MI IMPEGNO A PRODURRE, NON APPENA EFFETTUATO, IL CERTIFICATO di CORRETTO MONTAGGIO relativo all'ATTRAZIONE n° _____ che sarà effettuato da _____ in data _____ relativamente all'area situata in _____

D I C H I A R O di essere in regola con quanto prescritto dalla normativa di cui al D.M. 18/05/2007 recante "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*" e di essere in in possesso dei CODICI IDENTIFICATIVI DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE rilasciati dal Comune di _____, per ciascuna delle attrazioni in mio possesso.

D I C H I A R O che le attrazioni per le quali si presenta domanda di installazione nel territorio del Comune di Trasacco, sono coperte da Polizza di Responsabilità civile e MI IMPEGNO a produrne copia.

D I C H I A R O DI NON EFFETTUARE LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

MI IMPEGNO ad effettuare il pagamento dovuto a codesto Ente, relativo al suolo pubblico occupato.

ALLEGO alla presente:

Luogo e Data _____

FIRMA